

COMUNE DI LUISAGO

Individuazione del reticolo idrico minore

**Definizione delle relative fasce di rispetto
e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione
all'interno delle stesse**

**REGOLAMENTO
(adeguamento 2012)**

aprile 2012

1 - PREMESSA

In attuazione della DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, successivamente modificata dalla DGR n. 7/13950 del 01/08/2003 e dalla DGR n. 8/8127 del 1/10/2008 nonché dalla DGR n. 9/2762 del 22/12/2011, il **Comune di Luisago** ha proceduto alla **determinazione del reticolo idrico minore** di propria competenza.

Ha altresì provveduto all'individuazione delle aree pertinenziali agli elementi del reticolo (**Allegati 1a/1b**), all'interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alle attività vietate, oltre che alla tipologia ed entità degli interventi ammessi.

Le fasce di rispetto sono state determinate in funzione dei criteri indicati dalle delibere citate allo scopo di garantire ovunque un'idonea superficie di salvaguardia, evitando al contempo eccessive penalizzazioni dell'abitato.

Come meglio specificato nella relazione, lungo tutti i corsi d'acqua ascritti al reticolo idrico minore, è stata definita una fascia di rispetto di ampiezza minima pari a 10 metri dalla sommità della sponda incisa.

Per il solo tratto tombinato che caratterizza l'affluente di destra della Roggia Rossola (Ros 101), è stata invece adottata una fascia di rispetto di ampiezza pari a 4 metri, da individuarsi sul terreno, in relazione alla sezione effettiva dell'alveo artificiale. Sulla scorta delle informazioni disponibili circa l'esatto sviluppo in sotterraneo dello stesso, la fascia è stata indicata in cartografia ad una distanza di 5 m dall'asse presunto, previo accordo con i tecnici del contermine Comune di Casnate con Bernate.

Il presente regolamento definisce criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Per quanto riguarda il Torrente Seveso, ascritto al reticolo principale (n° progressivo CO020; n° iscrizione EI. AAPP 75), si specifica che la normativa di riferimento per la regolamentazione delle fasce di rispetto è rappresentata dal R.D. 523/1904 e che l'autorità idraulica competente è la Regione Lombardia.

2 - DEFINIZIONI

Le definizioni sono quelle riportate nell'Allegato E della DGR 9/2763 del 22 dicembre 2011, "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici".

3 - COMPETENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Ai sensi dell'art. 12 del T. U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523 del 1904), i lavori sui corsi d'acqua finalizzati esclusivamente alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si intendono a carico dell'amministrazione a cui compete la conservazione di tali opere; se essi costituiranno però un giovamento anche a terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne conseguiranno.

All'Autorità idraulica compete altresì la manutenzione dell'alveo di piena ordinaria dei corsi d'acqua.

Si intendono invece ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, gli interventi di manutenzione di sponde ed argini e la costruzione delle opere di difesa dei loro beni dai corsi d'acqua ascritti al reticolo minore. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo (col procedimento di cui all'articolo 21 della stessa Legge), chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 503/1904, è altresì da intendersi vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nell'alveo dei corsi d'acqua ascritti al reticolo minore (cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi) senza il permesso dell'autorità amministrativa.

4 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NELLE FASCE DI RISPETTO

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo, si applicano le limitazioni di seguito esposte.

4.1 - Attività vietate

Sono da intendersi a tutti gli effetti vietate le seguenti attività:

- a) traslazione dell'alveo;
- b) occupazione parziale o totale, anche temporanea, con materiali o ramaglie;
- c) nuove edificazioni;
- d) movimenti di terra ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda, fatta eccezione per interventi connessi ad opere di regimazione idraulica e/o sistemazione idrogeologica;
- e) realizzazione di recinzioni ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda; all'interno del centro abitato e/o a ridosso di sedi viabili, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la posa di barriere di protezione amovibili anche sul ciglio di sponda, a tutela della pubblica incolumità;
- f) esecuzione di interventi di tombinatura del corso d'acqua (D. Lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i.); potranno essere autorizzate opere di tale natura solo se imposte da ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità, supportate da adeguata motivazione tecnica;
- a) posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione di deflusso; in caso di accertata impossibilità di diversa localizzazione, le stesse, potranno essere autorizzate, purchè interrato a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo ed adeguatamente difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

4.2 - Attività consentite, soggette ad autorizzazione

Sono consentite, previo specifico provvedimento comunale, le seguenti attività:

- a) per i fabbricati esistenti, realizzati prima del 1904 o dotati della prescritta autorizzazione ai fini idraulici: interventi di demolizione senza

- ricostruzione; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro e risanamento conservativo;
- b) realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo ed a quota non superiore al piano campagna, tali da non determinare deviazioni della corrente verso la sponda opposta; le opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere comunque l'accesso al corso d'acqua; non è ammessa la realizzazione di muri spondali di qualsiasi genere e tipo, eventuali interventi di consolidamento delle sponde naturali dovranno essere effettuati con utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica (vedi D.G.R. n. 6/48740 del 29/02/2000 - Approvazione direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica");
- c) realizzazione di interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale;
- d) taglio e/o sradicamento di alberi ed interventi di piantumazione;
- e) recinzioni a distanza compresa tra i 4 m dal ciglio di sponda ed il limite della fascia di rispetto (ove questa sia superiore ai 4 m) potranno essere realizzate solo in modo discontinuo, per tratti di lunghezza massima pari a 20 m e prevedendo comunque all'interno di ciascuna proprietà confinante un passaggio di larghezza idonea a garantire l'accessibilità per le normali operazioni di pulizia idraulica;
- f) realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari a rete, riferite a servizi pubblici quali fognature, metanodotti, acquedotti, linee elettriche;
- g) realizzazione di attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interpodereale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere); gli attraversamenti con luce superiore ai 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (Delibera Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2/99). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di 1 m rispetto all'intradosso della struttura. In caso di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di opere di modesta importanza, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione a specifiche esigenze tecniche adeguatamente motivate. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:
- restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso;
 - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua, mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Al Comune compete anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, limitatamente alle opere edili necessarie ed all'aspetto quantitativo delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle N.T.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - al quale si rimanda - che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Il richiedente dovrà verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate; il manufatto di recapito dovrà essere comunque realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Nelle more dell'emanazione della succitata direttiva, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di accettabilità di portata di scarico: 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali; 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Fermo restando il divieto di esercizio di attività estrattiva in alveo, ai sensi della L.R.14/98, l'attività di asportazione di materiale inerte dall'alveo è autorizzabile dal Comune, nel caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica. Qualora il Comune riconosca come commerciabile il materiale da estrarre, a seguito di valutazione da parte della Regione Lombardia, il valore del medesimo, e quindi il corrispondente canone, viene stabilito dalla Regione Lombardia.

Il Comune può altresì autorizzare la realizzazione di opere e manufatti funzionali alla derivazione di acque superficiali. La concessione di derivazione di acque superficiali rientra invece nelle competenze della Provincia di Como.

Le istanze relative a tutti gli interventi assentibili dovranno essere comunque supportate da specifica documentazione tecnica, comprensiva di una relazione che ne attesti la compatibilità con l'assetto idrogeologico dell'area.

Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di autorizzazione a soli fini idraulici e di concessione di area demaniale, il Comune farà riferimento ai decreti e ai disciplinari-tipo pubblicati dalla Regione Lombardia con DGR 9/2762 del 22/12/2011 (Allegato F).

5 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà acquisire apposito atto autorizzativo, da rilasciarsi a cura del Comune, fatti salvi i casi di cui all'art. 80, comma 5, della L.R. 12/2005.

6 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

I canoni di polizia idraulica sono definiti nell'Allegato C della DGR 9/2762 del 22/12/2011.

I proventi introitati dal Comune sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione del reticolo minore.

7 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.

8 - PROCEDURE PER LA MODIFICA DELLE AREE RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio; l'Amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico, all'interno della procedura stabilita con D.G.R. VII/20212 del 14/01/2005.

9 - RETICOLO MINORE AL CONFINE TRA DUE COMUNI

Nel caso di corso d'acqua appartenente al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il comune limitrofo, così da disciplinare le procedure per le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di area demaniale, i contenuti tecnici, l'eventuale ripartizione dei canoni e, in funzione di questi, definire l'ente responsabile della manutenzione e della gestione del corso d'acqua.